

AGEVOLAZIONE ENERGIVORI: NUOVE NORME DAL 2018 - SINTESI

1 - NUOVA DEFINIZIONE DI “IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA”

Premesso che la precedente disciplina di cui al DM 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83/2012, esplica effetti per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 accedono alle agevolazioni di cui al nuovo [decreto MISE 21 dicembre 2017](#) le imprese che rientrano in uno dei seguenti casi:

- a) hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed operano nei settori dell'Allegato 3 alle [Linee guida CE](#);
- b) hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, operano nei settori dell'Allegato 5 alle [Linee guida CE](#) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (di seguito “intensità elettrica sul VAL = i_{VAL} ”) non inferiore al 20%;
- c) hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

Non accedono alle agevolazioni di cui al nuovo decreto le imprese in difficoltà ai sensi della [Comunicazione della Commissione europea C\(2014\) 249/1](#) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Detto “N” l'anno di competenza (cioè l'anno in cui vengono fruite le agevolazioni), per ciascun anno di competenza N, a decorrere dal 2018, il predetto “periodo di riferimento” è il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione.

Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle [Linee guida CE](#), le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.

Per “VAL” si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 alle [Linee guida CE](#) e dalla [determinazione AEEGSI DIEU 11/2017](#). Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalla imprese devono far riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

Per le imprese di cui alle più sopra citate lettere a), b), **“intensità elettrica su VAL= i_{VAL} ”** è intesa come il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell’impresa. Essa si calcola come da allegato 4 alla [Linee guida CE](#), tenuto conto che:

- il prezzo dell’energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato da AEEGSI, distintamente per livelli di tensione, nell’ultima annualità del periodo di riferimento. Tale prezzo per l’anno 2016, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’anno di competenza 2018, è fissato nella Tabella 1 allegata alla [delibera AEEGSI 28 dicembre 2017 n. 921/2017/R/eel](#). Per gli anni successivi sarà AEEGSI ad effettuare gli aggiornamenti del prezzo;
- nel caso in cui il VAL e l’intensità elettrica su VAL risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici previsti per le imprese che ricadono nel Caso 1 di cui al successivo paragrafo 2;
- il consumo è calcolato utilizzando i parametri di riferimento per l’efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore. Questi dovranno essere elaborati da ENEA ed approvati dal MISE. In prima applicazione, ENEA dovrà trasmetterli entro il 31 Luglio 2018 al MISE e saranno utilizzati per la determinazione delle agevolazioni di cui al nuovo decreto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. Fino all’elaborazione di suddetti parametri, il consumo è assunto pari al valor medio triennale del consumo dell’impresa, sul periodo di riferimento.
- per le imprese costituite da meno di un anno, sono previste dedicate disposizioni.

Per le imprese di cui alla sopra citata lettera c) viene invece definito il parametro **“intensità elettrica su fatturato = i_{fat} ”** che è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il fatturato dell’impresa. Ai fini del calcolo dell’intensità elettrica su fatturato dell’impresa:

- il valore del fatturato è assunto pari al valor medio triennale del volume di affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, calcolato sul periodo di riferimento;
- il prezzo dell’energia e i consumi di energia elettrica sono calcolati con le medesime modalità già più sopra indicate per il calcolo dell’intensità elettrica su VAL.

2 - CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’ AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in una minore contribuzione, da parte dell’impresa a forte consumo di energia elettrica (nel seguito “impresa energivora”), agli “oneri generali di sistema”. Essi costituiscono la nota “parafiscalità” della bolletta e, in base alla nuova [delibera AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 922/2017/R/eel](#), dal

1 gennaio 2018 sono stati rivisti ed organizzati secondo una nuova struttura tariffaria. Quest'ultima prevede ora la nuova componente "A_{SOS}", formata dalla somma delle seguenti componenti:

- A_{3*SOS} a sostegno (di qui il pedice "SOS") degli incentivi alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili;
- A_{ESOS} a sostegno proprio della stessa nuova agevolazione energivori, ma che viene applicata solo alle imprese non energivore;
- A_{91/14SOS}, negativa, coincidente con lo sconto sugli oneri di sistema previsto dal decreto legge 91/14 riconosciuto ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW delle sole imprese non energivore.

Ebbene, la nuova agevolazione energivori viene riconosciuta proprio mediante l'applicazione, da parte dei distributori di energia elettrica e quindi, "in catena", dai venditori che fatturano l'energia, di aliquote ridotte e differenziate della componente A_{3*SOS}: più in particolare, esse sono piene e vengono pagate per intero dalle imprese non energivore mentre vengono ridotte per le imprese energivore in modo differenziato, sulla base delle seguenti "classi di agevolazione":

Nuove classi di agevolazione

Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese energivore. Rientrano inoltre nella Classe 0 le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese energivore,

Classi VAL.x: imprese energivore che rientrano in uno dei casi a) oppure b) più sopra descritti al paragrafo 1, secondo la seguente articolazione:

- Classe VAL.1, per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
- Classe VAL.2: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
- Classe VAL.3: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
- Classe VAL.4: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 50%;

Classi FAT.x: imprese energivore rientranti nel caso c) più sopra descritto al paragrafo 1, secondo la seguente articolazione:

- I. Classe FAT.1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%;
- II. Classe FAT.2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%;
- III. Classe FAT.3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%.

A ciascuna delle nuove classi di cui sopra, corrisponde un diverso livello di contribuzione alla componente A_{3^*SOS} , e quindi della componente A_{SOS} , secondo i seguenti due casi:

Caso 1 - Livello di contribuzione per le imprese energivore che rientrano in uno dei casi a) oppure b) di cui al precedente paragrafo 1 e che hanno $i_{VAL} \geq 20\%$

Il livello di contribuzione è pari al minor valore tra quello indicato nella seguente Tabella 1, in funzione del valore di i_{VAL} , e quello indicato nella seguente Tabella 2, in funzione di i_{fat} .

Classe di intensità elettrica rispetto al VAL	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	2,5% VAL
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	1,5% VAL
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	1% VAL
$i_{VAL} \geq 50\%$	0,5% VAL

Tabella 1

Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$i_{fat} < 2\%$	100%
$2\% \leq i_{fat} \leq 10\%$	55%
$10\% < i_{fat} \leq 15\%$	40%
$i_{fat} > 15\%$	25%

Tabella 2

dove

tariffa A3* = A_{3*SOS}

Questo approccio deriva dall'applicazione dei punti 189 e 190 delle [Linee guida CE](#), che consentono agli Stati Membri di limitare la contribuzione al finanziamento delle energie rinnovabili fino ad un valore minimo dello 0,5% del VAL per le sole imprese con $i_{VAL} \geq 20\%$. Si noti tuttavia che, per quanto desumibile dal decreto, nella nostra nuova disciplina il livello di contribuzione di cui alla sopra citata Tabella 1 è inteso come "tetto" e non come "minimo" in quanto, se si rivela più favorevole per l'impresa il livello di contribuzione della Tabella 2, allora è quest'ultimo quello da prendere in considerazione come effettivamente dovuto.

Caso 2 - Livello di contribuzione per le imprese energivore che rientrano nel caso a) di cui al precedente paragrafo 1 ma che hanno $i_{VAL} < 20\%$ e per le imprese energivore che rientrano nel caso c) di cui al precedente paragrafo 1

Il livello di contribuzione è quello indicato nella sopra riportata Tabella 2, in funzione di i_{fat} . Si noti che le imprese ricadenti in questo gruppo non godono quindi del tetto alla contribuzione derivante dall'applicazione dei punti 189 e 190 delle [Linee guida CE](#).

La nuova componente A_{RIM} , a copertura dei "rimanenti oneri generali" viene invece sempre applicata a livello di contribuzione piena anche per le imprese energivore, indipendentemente dalla classe di agevolazione.

3 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE

Alle imprese di cui al Caso 1 alle quali viene attribuita una delle classi VAL.x la componente A_{SOS} in bolletta viene posta pari a zero. Esse verseranno infatti direttamente alla CSEA il livello di contribuzione pertinente previsto al Caso 1 con modalità e tempistiche che saranno definite in un successivo provvedimento dell'AEEGSI. Di norma, tale versamento sarà ripartito in almeno due rate di pari importo.

Le altre imprese energivore di cui ai Casi 1 e 2, invece, si vedranno direttamente applicate in bolletta dal proprio venditore la componente A_{SOS} ridotta di pertinenza. I relativi valori per il primo trimestre 2018 sono riportati sulle tabelle 3, 4, 5 allegate alla [delibera AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 923/2017/R/com](#). Da notare che, tra le tabelle allegate a tale delibera, la 1 è quella relativa alle imprese non energivore (Classe di agevolazione 0), mentre la 2 è quella relativa alle imprese energivore cui viene attribuita una delle classi VAL.x, che quindi riporta $A_{SOS} = 0$, in coerenza con quanto più sopra riportato.

4 - ELENCO IMPRESE ENERGIVORE: DISPOSIZIONI A REGIME

Con riferimento alla costituzione dell'elenco imprese energivore, è previsto un blocco di disposizioni per quando il nuovo meccanismo sarà a regime, successivamente all'anno di competenza 2018, che invece sarà gestito con disposizioni di carattere transitorio. Nello specifico, **entro il 30 settembre di ciascun anno, ai fini dell'attribuzione della classe di agevolazione applicabile all'anno successivo, la CSEA renderà disponibile un portale per la raccolta delle dichiarazioni** delle imprese attestanti il possesso **dei nuovi requisiti di energivorezza**. I dati da fornire alla CSEA saranno gli stessi già previsti dalla [delibera AEEGSI 28 settembre 2017 n. 655/2017/R/eel](#) per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese energivore per l'anno 2016, con l'aggiunta del codice fiscale. **Le dichiarazioni per la competenza dell'anno n dovranno essere rese entro il termine di 45 giorni dall'apertura del portale, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di competenza n .** La CSEA pubblicherà l'elenco delle imprese energivore per l'anno di competenza n , distinte per classi di agevolazione, entro i 30 giorni successivi al termine di cui al periodo precedente. Mensilmente, la CSEA pubblicherà inoltre un aggiornamento dell'elenco, sulla base dei propri controlli di legittimità e coerenza delle dichiarazioni pervenute. Contestualmente alla sua pubblicazione, l'elenco verrà trasmesso dalla CSEA anche al Sistema Informativo Integrato (nel seguito "SI"), la banca dati cui hanno accesso i distributori ed i venditori di

energia elettrica, in modo che possano essere messe a disposizione di questi ultimi, per ciascun POD, le informazioni relative

- alla classe di agevolazione e
- alla relativa data di inizio validità.

I distributori sono tenuti ad applicare il corretto valore della A_{SOS} ai singoli POD, in funzione della classe di agevolazione e della relativa data di inizio validità, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni sul SII, procedendo agli eventuali conguagli se necessario.

Per il solo anno di competenza 2018 sono previste invece le disposizioni transitorie più sotto descritte.

5 - ELENCO IMPRESE ENERGIVORE: DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO DI COMPETENZA 2018

Ai fini di una prima applicazione delle nuove agevolazioni, è previsto per il 2018 un meccanismo di applicazione con acconto/conguaglio delle stesse, utilizzando, ai fini della determinazione delle classi di agevolazione pertinenti, i dati che le imprese hanno presentato in sede di dichiarazione per l'anno di competenza 2016.

Infatti, nella [delibera AEEGSI 28 dicembre 2017 n. 921/2017/R/eel](#) viene riportato che, entro il 31/12 u.s., la CSEA dovrebbe aver già trasmesso al SII l'elenco delle imprese che hanno presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2016 e, nel contempo, sulla base dei dati già in possesso della CSEA, risultano soddisfare i requisiti di energivore di cui al nuovo decreto. Nell'effettuare tale trasmissione, la CSEA ha provveduto ad assegnare opportune **classi di agevolazione provvisorie** a ciascuna impresa inclusa in tale elenco, secondo le seguenti casistiche.

Caso A

La CSEA ha associato d'ufficio la Classe FAT.1 alle imprese che hanno una delle seguenti caratteristiche:

- rientrano nell'elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite nell'elenco delle imprese energivore per l'anno 2016, ma che sono ancora soggette a controlli della CSEA;
- per la dichiarazione 2016 si sono qualificate come imprese in stato di crisi, come identificate nell'Allegato 2 alla [delibera n. 437/2013/R/eel](#).

Le imprese di cui al punto ii, dovranno fornire alla CSEA entro il 28 febbraio 2018 l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della [Comunicazione della Commissione europea C\(2014\) 249/1](#) in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà". L'attestazione dovrà essere prodotta secondo un formato tipo predisposto dalla CSEA stessa e da essa inviato alle medesime

imprese. Decorso il predetto termine, la CSEA assocerà alle imprese che non hanno provveduto a fornire tale dichiarazione la Classe 0 in sede di aggiornamento dell'elenco.

Caso B

La CSEA ha associato la corrispondente Classe di agevolazione di tipo VAL.x, in relazione all'intensità elettrica sul VAL, a quelle imprese che non rientrano nel Caso A e che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- hanno $i_{VAL} \geq 20\%$
- hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed operano nei settori dell'Allegato 3 oppure dell'Allegato 5 alle [Linee guida CE](#).

Caso C

A quelle imprese non rientranti né nel Caso A, né nel Caso B, la CSEA ha associato la corrispondente Classe di agevolazione di tipo FAT.x in relazione all'intensità elettrica sul fatturato.

Tale attribuzione provvisoria delle classi, trasmessa al SII, consentirà ai distributori e quindi ai venditori che fatturano l'energia alle imprese di applicare in via altrettanto provvisoria l'agevolazione "in acconto" in bolletta fin dal 1 gennaio 2018. Successivamente, **entro il 15 maggio 2018, la CSEA aprirà il portale ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni** attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica **per la competenza dell'anno 2018. L'integrazione delle dichiarazioni dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale.** Decorso tale termine, non si potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni di competenza 2018.

Per le imprese energivore secondo i criteri del nuovo decreto, i cui dati di consumo per gli anni 2014-2016 risulteranno completi e per i quali sono stati effettuati i controlli previsti per i medesimi anni, la CSEA utilizzerà i suddetti dati, nonché i dati rilevanti per il calcolo del VAL delle medesime imprese, ai fini della costituzione dell'elenco delle imprese energivore per l'anno di competenza 2018. Qualora invece i dati disponibili alla CSEA non siano completi in relazione al periodo di riferimento 2014-2016, anche per quanto riguarda l'utilizzo del modello di cui all'Allegato 1 della [determinazione AEEGSI DIEU 11/2017](#), le imprese saranno tenute a inserire i dati mancanti entro il predetto termine di 30 giorni dalla data di apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni.

Si noti che le imprese dovranno in ogni caso produrre, tramite il portale ed entro il termine di cui al precedente periodo:

- 01 la dichiarazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della [Comunicazione della Commissione europea C\(2014\) 249/1](#) in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà";
- 02 qualora siano società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio, la dichiarazione che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

I soggetti che si sono registrati nella raccolta dati per la creazione degli elenchi delle imprese energivore per gli anni 2014, 2015 e 2016 e che sono soggetti a controlli in relazione ai medesimi dati possono far richiesta di utilizzo dei medesimi dati ai fini delle agevolazioni 2018 dopo il completamento positivo dei controlli, anche successivamente al predetto termine di 30 giorni dalla data di apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni.

La raccolta dell'integrazione delle dichiarazioni consentirà a CSEA di costituire, a valle degli opportuni controlli, l'elenco delle imprese energivore per il 2018 e di trasmettere al SII, entro il 18 luglio 2018, per ciascuna impresa energivora registrata per il 2018, il livello di agevolazione definitivo per l'anno 2018, i cui effetti si esplicano a decorrere dal 1 gennaio 2018. Le imprese distributrici effettueranno così i necessari conguagli verso i venditori, i quali li trasferiranno in bolletta ai clienti finali interessati.

Le imprese che rispettano i requisiti di energivrità di cui al nuovo decreto e che non risultano iscritte negli elenchi delle imprese energivore per gli anni 2014, 2015 o 2016 potranno anch'esse registrarsi sul portale in occasione della predetta raccolta dei dati integrativi e presenteranno la dichiarazione, con i dati relativi al periodo di riferimento per le agevolazioni di competenza 2018, entro il termine di 30 giorni dalla data di apertura del portale ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni per l'anno di competenza 2018. Contestualmente alla dichiarazione, tali imprese dovranno produrre tutti i dati necessari, incluse le due dichiarazioni di cui ai punti 01 e 02 sopra citati.

6 – COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI DELLA CSEA

Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la gestione del nuovo meccanismo incentivante, AEEGSI determinerà il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2019.



7 – SDC E ASSPC CON IMPRESE ENERGIVORE

Per i casi di

- SDC,
- ASSPC con più unità di consumo,

al cui interno è presente almeno un'impresa a forte consumo di energia elettrica, la [delibera AEEGSI 28 dicembre 2017 n. 921/2017/R/eel](#) prevede dedicate disposizioni.